Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Giovedì, 3 agosto 1933 - ANNO XI — Numero 179

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 936.

Autorizzazione alla concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulle ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio e fino a tutto il 30 giugno 1933, è accordato a ciascuna delle Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea, ed Italiana Imprese Ferroviarie e Lavori Pubblici, esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, un sussidio straordinario di esercizio nella misura di L. 50.000 mensili.

Art. 2.

Il pagamento del sussidio straordinario di cui al precedente art. 1 sarà in tutto od in parte sospeso per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 3.

Per provvedere al pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1 lo stanziamento del capitolo 80 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio in corso è aumentato di L. 600.000.

Art. 4.

La Società siciliana di lavori pubblici è autorizzata ad estinguere il proprio debito per tasse erariali, a tutto il 31 dicembre 1932, in n. 16 rate semestrali di eguale importo, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 1933, e con esenzione dalla corresponsione della penale per ritardati versamenti e degli interessi di mora di cui all'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e all'art. 12 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 937.

Disposizioni a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1918, n. 2080;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1384;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2873;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1069;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'erogazione delle somme occorrenti alla riparazione o ricostruzione degli edifici di culto ed ecclesiastici danneggiati dal terremoto del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919, che non hanno potuto beneficiare in tutto od in parte delle norme emanate in occasione dei terremoti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il trasporto di L. 7.000.000, dal bilancio dell'esercizio 1933-934 del Ministero delle finanze a quello della Amministrazione del Fondo per il culto, prelevandole dal fondo per le obbligazioni terremoti autorizzato con la legge 27 giugno 1929, n. 1069.

La somma anzidetta sarà erogata nella concessione di sussidi nella spesa per i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di culto ed ecclesiastici nei Comuni danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e

29 giugno 1919, e ricadenti nella circoscrizione delle Diocesi di Borgo S. Sepolcro, Sarsina, Rimini, Forlì e Bertinoro, Modigliana, Pennabilli-Montefeltro e Faenza, quante volte per i lavori stessi non spettino o non possono essere più corrisposti contributi o sussidi a norma della vigente legislazione in materia di terremoti.

Art. 2.

La erogazione dei sussidi previsti nel precedente articolo sarà effettuata dal Ministro per l'interno, a favore degli Enti ecclesiastici, designati dagli ordinari delle Diocesi di cui all'art. 1 con appositi elenchi, che saranno sottoposti al riscontro dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici agli effetti della dichiarazione che gli Enti stessi non possano usufruire, per i lavori medesimi, di altri sussidi o contributi a norma della legislazione in materia di terremoti.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni in dipendeza del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 938.

Revoca dell'esenzione dalle tasse postali già concessa alla Federazione italiana delle biblioteche circolanti con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1007;

Vista l'istanza con cui la Federazione italiana delle biblioteche circolanti, dichiara di rinunziare all'esenzione dalle tasse postali col sistema del canone, alla quale era ammessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocata l'esenzione dalle tasse postali concessa alla Federazione italiana delle biblioteche circolanti con sede in Milano col R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1933-34 viene a cessare il pagamento da parte del Ministero dell'educazione nazionale del relativo canone annuo di L. 19.716.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. 939.

Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 30 maggio 1932, n. 720, recante provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apprestare nuove ed adeguate disponibilità per l'efficace attuazione delle provvidenze predette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, sono aumentati di un milione annuo per 25 anni, a partire dall'esercizio 1933-34, restando così determinate le assegnazioni complessive:

Esercizio 1932-33 (1ª rata)	L. 1.000.000
Per ognuno degli esercizi dal 1933-34 a tutto il 1956-57 (rate dalla 2ª alla 25ª) . . .	» 2.000.000
Esercizio 1957-58 (26ª rata)	» 1.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1933-34 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 97 — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini da cereali .	L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 83 — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 % nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc.	» 500.000
Cap. 84 — Concorso dello Stato non superiore al 3,50 % nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale nel territorio della provincia di Rovigo, ecc.	» 500.000

Art. 3.

I limiti massimi degli stanziamenti previsti dagli articoli 2 dei Regi decreti 22 dicembre 1927, n. 2577, 26 febbraio 1928, n. 410, e successive modificazioni, sono ridotti rispettivamente a L. 13.500.000 e L. 5.500.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 940.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale in memoria dei Minturnesi caduti nella grande guerra 1915-18 », con sede in Minturno.

N. 940. R. decreto 5 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale in memoria dei Minturnesi caduti nella grande guerra 1915-1918 » con sede in Minturno, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 1° giugno 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dalla sig.ra Clara Brizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, con il quale venne costituita l'Opera nazionale Dopolavoro, ed i Regi decreti 11 novembre 1926, n. 1936, e 7 aprile 1927, n. 516, con i quali vennero emanate le norme modificatrici delle precedenti circa gli scopi, il patrimonio e gli organi dell'Opera;

Visto il R. decreto 31 dicembr 1925, n. 2392, con il quale venne approvato lo statuto dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, che attribuisce al Ministero delle corporazioni alcuni servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale;

Vista la domanda con la quale l'Opera nazionale Dopolavoro chiede di essere autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Clara Brizio fu Bartolomeo, vedova Brizio, con rogito del notaio Bernardino Re, del Collegio notarile di Sanremo (Imperia), in data 24 settembre 1931-IX;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale Dopolavoro è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Clara Brizio fu Bartolomeo, vedova Brizio, mediante rogito del dott. Bernardino Re, notaio residente a Dolcedo ed iscritto nel Collegio distrettuale notarile di Sanremo (Imperia), di un appezzamento di terreno seminativo arborato irriguo, denominato Ortiò, posto nell'abitato di Tavole, frazione di Prelà (Imperia), della estensione di mq. 140 e del valore di L. 3000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 397.

(5357)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1933.

Istituzione di nuove serie di abbonamento speciale per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio commerciale e del traffico, di cui la relazione n. C. 311/200/5 in data 21 aprile 1933 - Anno XI;

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 26 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire 19 nuove serie di abbonamento speciale costituenti gli itinerari dal XVII al XXXV indicati nell'allegato 6-*A* alle Tariffe e condizioni pel trasporto delle persone, il cui testo viene sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Biglietti di abbonamento speciali.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rilascia biglietti di abbonamento speciali di 1ª, 2ª e 3ª classe per la validità da uno a dodici mesi e per gli itinerari risultanti dall'elenco di cui appresso.

È altresì ammesso il rilascio dei biglietti suindicati per due qualsiasi degli itinerari risultanti nel detto elenco, purchè la somma dei due itinerari non corrisponda esattamente ad un itinerario singolo.

I prezzi dei biglietti per un itinerario di validità annuale sono stabiliti riducendo delle seguenti percentuali i prezzi annuali risultanti dall'applicazione, al relativo percorso, della tariffa per i biglietti di abbonamento ordinari di cui all'allegato 6:

30 per cento per gli itinerari I, II, II-*bis*, V, V-*bis*, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII;

35 per cento per gli itinerari III, VII, VII-*bis*, VIII, VIII-*bis*, XVI, XXXI;

40 per cento per gli itinerari IV, IX, XXXIV, XXXV.

Nel caso di abbonamenti valevoli per due itinerari, il prezzo annuale si stabilisce come segue:

L'importo relativo al chilometraggio dell'itinerario più esteso si aumenta della quota afferente ai chilometri delle linee aggiuntevi per effetto dell'abbinamento con altra serie, calcolata con le basi che la tariffa degli abbonamenti ordinari indica per i chilometri successivi a quelli già pagati col prezzo del primo itinerario; mantenendo però su questa quota la percentuale di riduzione prevista per il secondo itinerario.

I prezzi annuali tanto per i biglietti speciali valevoli per un solo itinerario, quanto per quelli valevoli per due itinerari, integrati degli aumenti in vigore all'atto del rilascio, sono arrotondati per eccesso al multiplo di 13 lire.

Detto arrotondamento per le serie abbinate si intende applicabile una sola volta sull'importo complessivo.

I prezzi dei biglietti di validità inferiore ad un anno si formano dividendo per 13 il prezzo dell'abbonamento speciale annuale ed attribuendo in lire intere due tredicesimi al primo mese ed un tredicesimo a ciascun mese successivo.

Si rilasciano abbonamenti intestati a due persone di una stessa ditta, purchè il primo periodo di validità sia di durata non inferiore a sei mesi. Il prezzo è quello stabilito per una persona, aumentato di un terzo ed arrotondato per eccesso al multiplo di 13.

Art. 2.

In congiunzione con gli itinerari degli abbonamenti speciali sono ammessi uno o più percorsi di allacciamento con una o più stazioni dell'itinerario dell'abbonamento speciale.

La tassazione di tali percorsi è fatta sulla loro lunghezza complessiva in base ai prezzi della tariffa ordinaria differenziale di cui all'art. 13, lettera *a*) della parte I, calcolati:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 volte;

per congiunzioni ad abbonamenti della validità rispettivamente di:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mesi.

Le richieste dei percorsi di congiunzione devono essere fatte insieme con la domanda dell'abbonamento speciale e per la classe, durata e decorrenza dell'abbonamento stesso.

Sui percorsi di congiunzione l'abbonato ha gli stessi diritti ed i medesimi obblighi risultanti dal presente allegato.

Art. 3.

Pei ragazzi di età superiore ai tre anni non è concessa alcuna riduzione su tutti i prezzi suddetti.

Art. 4.

In aggiunta al prezzo dell'abbonamento si riscuote il diritto fisso di L. 6,80 per biglietto, più L. 10 di deposito cauzionale per la restituzione del biglietto alla scadenza.

Art. 5.

Ai biglietti di abbonamento speciali sono applicabili le condizioni particolari d'applicazione della tariffa per i biglietti di abbonamento ordinari di cui l'allegato 6.

ELENCO DEGLI ITINERARI.

N.B. — Nella descrizione degli itinerari di tutte le serie di abbonamenti speciali la dicitura: « Tutte le linee delle ferrovie dello Stato » deve intendersi riferita alle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato sulle quali si applicano le tariffe viaggiatori delle ferrovie dello Stato.

Serie I.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a nord di quella Ventimiglia-Genova P. P.-Busalla-Villavernia-Tortona-Piacenza-Parma-Bologna-Ferrara-Rovigo-Chioggia, questa compresa.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei Laghi Maggiore, Como e Garda nonchè la linea Brescia-Iseo.

Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena; Brunico-Campo Tures; Trento T. V.-Malè.

Serie II.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di quella Genova P. P.-Mignanego-Novi-Tortona-Piacenza-Parma-Bologna-Ferrara, questa compresa, fino alla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia-Manfredonia, questa compresa.

Non sono comprese le linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie II-bis.

Tutte le linee della serie II, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie III.

Tutte le linee continentali delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di quella Napoli-Aversa-Caserta-Foggia-Manfredonia questa compresa; più la linea Foggia-Lucera; le linee di navigazione Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria Marittima-Messina Marittima ed il tronco Messina Marittima-Messina Centrale esclusa la linea Cerignola Campagna-Cerignola.

Comprende inoltre la linea Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò Centrale.

Serie IV.

Tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie) delle ferrovie dello Stato, più le linee di navigazione Messina Marittima-Reggio Calabria Marittima e Messina-Marittima-Reggio Calabria-Villa San Giovanni ed il tronco Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Reggio Calabria Centrale con diramazione a Reggio Calabria Marittima.

Serie V.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad occidente della linea Sondrio-Lecco-Usmate Carnate-Milano C.-Piacenza-Parma-Bologna-Faenza-Borgo San Lorenzo-Dicomano-Pontassieve-Terontola-Foligno-Orte-Roma Termini-Fiumicino, questa compresa.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi di Como e Maggiore.

Serie V-bis.

Tutte le linee della serie V, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie VI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad oriente della linea Iselle transito-Arona-Gallarate-Milano C.-Piacenza-Parma-Bologna-Pistoia-Firenze S. M. N.-Empoli-Siena-Chiusi-Bagni di Chianciano-Orte-Roma Termini, questa compresa, più la linea Roma-Sulmona-Pescara P. N.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei Laghi Maggiore, Como e Garda, nonchè la linea Brescia-Iseo.

Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, Brunico-Campo Tures, Trento T. V.- Malè, San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie VII.

Tutte le linee continentali delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud della linea Roma-Sulmona-Pescara C., questa compresa, ed esclusa la linea Cerignola Campagna-Cerignola; più le linee di navigazione Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria Marittima-Messina Marittima, ed il tronco Messina Marittima-Messina C.

Comprende inoltre la linea Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò Centrale.

Serie VII-bis.

Tutte le linee della serie VII, la linea Roma Termini Civitavecchia, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie VIII.

Tutte le linee della serie IV e VII.

Serie VIII-bis.

Tutte le linee della serie IV e VII, la linea Roma Termini-Civitavecchia, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie IX.

Tutte le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie X.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad occidente di quella Chiasso-Milano C.-Pavia-Voghera-Arquata S.-Busalla-Genova Sampierdarena, questa compresa; più il tronco Genova Sampierdarena-Sarzana.

Comprende inoltre le linee di navigazione del Lago Maggiore.

Serie XI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quella Prè S. Didier-Aosta-Torino P. N.-Alessandria-Arquata S.-Voghera-Piacenza-Parma-Modena-Nogara-Verona P. N.-Palazzolo sull'Oglio-Bergamo-Calolziocorte O.-Chiavenna, questa compresa; più i tronchi Arquata S.-Genova P. P.-Modena-Bologna; Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico e Colico-Sondrio.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei Laghi Maggiore e di Como.

Serie XII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad oriente di quella Brennero-Verona P. N.-Mantova-Bologna-Ferrara, questa compresa, più i tronchi Bolzano-Gries-Malles-Venosta e Verona-Desenzano del Garda.

Comprende inoltre le linee di navigazione del Lago di Garda.

Non comprende le linee: Brunico-Campo Tures; Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena; Trento T. V.-Malè.

Serie XIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle Genova P. P.-Mignanego-Novi L.-Milano C.-Verona-Padova-Rovigo-Ravenna-Rimini-Faenza-Firenze S. M. N.-Pisa C.-Genova P. P., queste comprese; più i tronchi Pisa C.-Livorno C.-Rimini-Ancona Marittima; Rovigo-Chioggia e Padova-Venezia S. L.

Serie XIV.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di quella Genova P. P.-Vezzano-Parma-Bologna-Ferrara, questa compresa, fino alla linea Roma Termini-Orte-Terni-Fabriano-Albacina-Macerata-Portocivitanova, questa compresa; più il tronco Terni-Aquila.

Serie XV.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di quella Livorno-Empoli-Firenze S. M. N.-Pontassieve-Foligno-Falconara M., questa compresa; fino a quella Napoli Marittima-Cancello-Caianello V.-Sulmona-Pescara C., questa compresa; più i tronchi Fabriano-Urbino; Falconara-Rimini e Ancona-Ancona Marittima.

Non sono comprese le linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie XVI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Nettuno-Roma Termini-Sulmona-Pescara C., questa compresa; fino alla linea Salerno-Avellino-Benevento-Foggia-Manfredonia, questa compresa.

Serie XVII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Iselle Transito-Sesto Calende-Rho-Milano C.-Pavia-Casalpusterlengo-Piacenza-Bologna C.-Nogara-Buttapietra-Verona P. N.-Rovato-Bergamo-Ponte San Pietro-Lecco-Chiavenna, queste comprese; più i tronchi: Colico-Sondrio, Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico, Pavia-Voghera-Tortona-Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P. e Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena.

Serie XVIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Iselle Transito-Borgomanero-Novara-Alessandria-Arquata Scrivia-Voghera-Piacenza-Milano C.-Brescia-Calolziocorte Olginate-Chiavenna; queste comprese; più i tronchi: Novara-Torino P. N., Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P., Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena, Codogno-Mantova, Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico e Colico-Sondrio.

Serie XIX.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad est di quella Padova-Venezia S. L.-Treviso-Susegana-Sacile-Pinzano-Gemona-Ospedaletto-Tarvisio C.-Fusine Laghi Transito, questa compresa.

Serie XX.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di San Candido-Fortezza-Trento-Verona P. N.-Dossobuono-Mantova-Nogara-Bologna C.-Padova-Venezia S. L.-Portogruaro-San Vito al Tagliamento-Casarsa-Montebelluna-Calalzo-Pieve di Cadore, queste comprese; più i tronchi Fortezza-Brennero, Bolzano Gries-Malles Venosta, Rovigo-Chioggia e Casarsa-Udine. Non sono comprese le linee Trento T. V.-Malè, Brunico-Campo Tures e Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena.

Serie XXI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Iselle Transito-Beura Cardezza-Arona-Sesto Calende-Laveno Mombello-Gallarate-Milano C.-Pavia Broni-Tortona-Arquata Scrivia-Alessandria-Torino P. N.-Bardonecchia Confine, queste comprese; più i tronchi: Laveno Mombello-Pino Confine, Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P., Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena e Broni-Piacenza.

Serie XXII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Pré St. Didier-Chivasso-Asti-Alessandria-Arquata Scrivia-Busalla-Genova P. P.-Savona Letimbro-Bastia Mondovì-Cuneo-Saluzzo-Moretta-Airasca-Torino P. N.-Bardonecchia Confine queste comprese; più i tronchi: San Giuseppe di Cairo-Altare, Ceva-Ormea-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda Confine, Busca-Dronero, Airasca-Pinerolo-Torre Pellice e Bricherasio-Barge.

Serie XXIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Piena Confine-Ventimiglia-Genova P. P.-Busalla-Arquata Scrivia-Tortona-Alessandria-Asti-Acqui-San Giuseppe di Cairo-Savona Letimbro, queste comprese; più i tronchi: San Giuseppe di Cairo-Bastia, Mondovì-Cuneo, Ceva-Ormea, San Giuseppe di Cairo-Altare, Asti-Torino P. N., Tortona-Milano C., Genova P. P.-Carrara Città, Sarzana-Parma e Vezzano-Santo Stefano di Magra.

Serie XXIV.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Codogno-Piacenza-Fornovo-Bologna C.-Firenze S. M. N.-Faenza-Rimini-Ravenna-Ferrara-Bologna C.-Nogara-Codogno, queste comprese; più i tronchi: Codogno-Milano C., Fornovo-La Spezia C., Rimini-Ancona Marittima, Ferrara-Venezia S. L. e Rovigo-Chioggia.

Serie XXV.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Santo Stefano di Magra-Vezzano-Livorno C.-Civitavecchia-Roma Termini-Chiusi Bagni di Chianciano-Pontassieve-Borgo San Lorenzo-Firenze S. M. N.-Pistoia-Lucca-Viareggio, queste comprese; più i tronchi: Vezzano-Genova P. P., Campiglia Marittima-Piombino, Borgo San Lorenzo-Forlì, Pistoia-Bologna C., Santo Stefano di Magra-Equi Terme. Escluse le linee Civitavecchia-Capranica Sutri-Orte e Attigliano Bomarzo-Viterbo-Roma Trastevere.

Serie XXVI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Firenze S. M. N.-Empoli-Siena-Chiusi Bagni di Chianciano-Attigliano Bomarzo-Viterbo P. F.-Capranica Sutri-Civitavecchia-Roma Termini-Terni-Foligno-Terontola-Firenze S. M. N., queste comprese; più i tronchi: Empoli-Pisa C.-Livorno C., Terni-Sulmona, Foligno-Urbino, Fabriano-Ancona Marittima e Albacina-Macerata.

Serie XXVII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato, comprese fra quelle di Firenze S. M. N.-Terontola-Foligno-Terni-Sulmona-Pescara C.-Ancona Marittima-Ravenna-Lugo-Castelbolognese-Faenza-Firenze S. M. N., queste comprese; più i tronchi: Castelbolognese-Bologna C. e Terni-Roma Termini. Non sono comprese le linee Giulianova-Teramo e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

Serie XXVIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Civitavecchia-Roma Termini-Campo Leone-Villa Literno-Napoli Mergellina-Napoli Marittima-Cancello-Roccasecca-Avezzano-Sulmona-Terni-Orte-Attigliano Bomarzo-Viterbo Porta Fiorentina-Capranica Sutri-Civitavecchia, queste comprese; più i tronchi: Civitavecchia-Grosseto, Palo Cerveteri-Ladispoli, Ponte Galera-Fiumicino, Campo Leone-Nettuno-Priverno Fossanova-Terracina, Formia-Gaeta e Sulmona-Pescara C. Non è compreso il tronco Formia-Sparanise.

Serie XXIX.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Roma Termini-Campoleone-Villa Literno-Napoli Mergellina-Napoli Marittima-Salerno-Avellino-Rocchetta Sant'Antonio-Foggia-Benevento-Vinchiaturo-Caianello Vairano-Roma Termini, queste comprese; più i tronchi: Formia-Gaeta, Torre Annunziata C.-Gragnano, Salerno-Potenza Inferiore, Sicignano degli Alburni-Lagonegro e Vinchiaturo-Termoli. Non sono comprese le linee Roma-Albano-Nettuno, Ciampino-Frascati, Ciampino-Cecchina-Velletri e Segni Paliano-Velletri-Sezze Romano-Priverno-Terracina.

Serie XXX.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Ancona Marittima-Foligno-Roma Termini-Avezzano-Cassino-Cancello-Napoli C.-Aversa-Foggia-Ancona, queste comprese; più il tronco Foligno-Perugia. Non sono comprese le linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie XXXI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Foggia - Benevento - Avellino - Salerno-Paola-Cosenza-Sibari-Taranto-Brindisi Marittima-Foggia, queste comprese; più il tronco Salerno-Napoli C.

Serie XXXII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Foggia-Potenza Inferiore-Metaponto-Brindisi Marittima-Foggia, queste comprese; più i tronchi: Foggia-Pescara C., Foggia-Manfredonia, Foggia-Lucera, Cervaro-Napoli C., Brindisi-Lecce, Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia.

Serie XXXIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Paola-Reggio Calabria C.-Catanzaro Marina-Sibari-Paola, queste comprese; più i tronchi: Paola-Napoli Marittima, Sibari-Bari Centrale e i tratti marittimi Reggio di Calabria-Villa San Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria Marittima-Messina Marittima.

Serie XXXIV.

Tutte le linee sicule delle ferrovie dello Stato situate ad est della linea Fiumetorto-Porto Empedocle, questa compresa; più il tronco Fiumetorto-Palermo C.

Serie XXXV.

Tutte le linee sicule delle ferrovie dello Stato situate ad ovest della linea Fiumetorto-Caltanissetta Xirbi-Licata, questa compresa.

Roma, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

(5325)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.

Nomina del sig. Romanelli Lamberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Recanati Ugo fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, designa per proprio rappresentante il sig. Romanelli Lamberto di Michele, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Romanelli Lamberto è nominato rappresentante del sig. Recanati Ugo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5327)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare l'eredità del defunto sig. Andrei Carlo, di Carrara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Considerato che, con testamento pubblico in data 15 dicembre 1928-VII a rogito dott. Riccardo Venè, notaio residente in Carrara (repertorio n. 143), il signor Carlo Andrei fu Andrea, deceduto poi in Carrara lo stesso giorno 15 dicembre 1928-VII nominò suo erede universale l'Opera nazionale Balilla di Carrara;

Considerato che l'Opera nazionale Balilla, Comitato provinciale di Carrara, ha deciso di accettare l'eredità col beneficio d'inventario;

Veduto il contratto stipulato l'11 agosto 1931-IX in Carrara a rogito del predetto notaio dott. Riccardo Venè, contratto col quale il Comitato provinciale di Carrara dell'Opera nazionale Balilla, subordinatamente alla superiore approvazione, ha venduto ai coniugi Ponzanelli Maria fu Ezio e Tarabacci Giuseppe di Flaminio, parte di una casa in via Finelli in Carrara al numero civico 23, sezione I, foglio 1, mappale n. 328-327 sub 4, ad essa pervenuta in forza del testamento pubblico suddetto;

Veduto l'atto stipulato in Carrara il 14 maggio 1933-XI, a rogito Venè, atto col quale il contratto 11 agosto 1931-IX è stato confermato in nome del presidente dell'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 28 in data 23 giugno 1933-XI con la quale lo stesso presidente dell'Opera nazionale Balilla ha autorizzato il Comitato provinciale di Carrara dell'Opera nazionale Balilla ad accettare, col beneficio dell'in-

ventario, l'eredità del signor Carlo Andrei ed ha approvato la vendita di cui ai citati atti 11 agosto 1931-IX e 14 maggio 1933-XI;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare col beneficio dell'inventario l'eredità di cui alle premesse del presente decreto e ad alienare l'immobile indicato nelle premesse stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5328)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.
Nomina del sig. Ranghi Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Barba Bruno di Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, designa per proprio rappresentante il sig. Ranghi Mario fu Giovanni, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Ranghi Mario è nominato rappresentante del signor Barba Bruno, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5346)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1933.
Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro ad aprire una propria agenzia in Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927;
Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 13 aprile 1933, n. 397, recanti provvedimenti sulla pesca;
Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia in Savona (piazza Caricamento) nell'istituendo mercato all'ingrosso del pesce, per la gestione della cassa del mercato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5347)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1933.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza per le radiodiffusioni nella città di Torino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 16 giugno 1928, n. 1352, sulle radiodiffusioni di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1929, che provvede alla nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino;
Visti i decreti Ministeriali 10 luglio 1930, 15 luglio 1931 e 12 agosto 1932, che confermano in carica la Commissione stessa sino al 22 luglio 1933;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica per un anno, a datare dal 22 luglio 1933, la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Torino siano eseguite in modo soddisfacente e costituita dai signori:
Ing. cav. uff. Giusiana Egidio, vice ispettore telefonico, presidente;
Maestro dott. comm. Blanc Giuseppe, membro;
Ing. cav. Magni Franco, radiocultore, membro;
Cav. Velardi Alfonso, capo ufficio telefonico, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5348)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1933.
Costituzione della Commissione incaricata di dare parere sulle domande di autorizzazione all'impianto di nuovi stabilimenti industriali, nonchè all'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, che delega al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali, nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme di attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, è costituita come segue:

S. E. l'on. prof. avv. Alberto Asquini, Sottosegretario di Stato alle corporazioni, presidente;

Comm. dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria, e gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, direttore generale del lavoro, dell'assistenza e della previdenza, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Comm. prof. rag. Michele Cesare Bachi, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Gr. uff. ing. Bartolomeo Nobili, capo servizio approvvigionamento delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

Gr. uff. dott. ing. Angelo Rampazzi, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Comm. prof. Mario Marinucci, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Colonnello cav. uff. Remo Gambelli, segretario della Commissione suprema di difesa;

Gr. uff. prof. Felice Guarneri, in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Prof. Nazzareno Bonfatti, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria.

Disimpegnerà l'ufficio di segreteria della Commissione il comm. dott. Ruggero Fiorentini, delegato corporativo nel Ministero, coadiuvato dal dott. Carlo Urciuoli, vice segretario nel Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(5360)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-66 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsig Giuseppe fu Giovanni e di Macuz Maria, nato a Gorizia il 25 marzo 1861 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsig Giovanni, nato a Gorizia il 14 aprile 1888, figlio;

Tomsig Lucia fu Giuseppe Lutman, nata a Gorizia il 10 dicembre 1875, moglie;

Tomsig Maria, nata a Gorizia il 2 aprile 1908, figlia;

Tomsig Carolina, nata a Gorizia il 10 giugno 1909, figlia;

Tomsig Giovanna, nata a Gorizia il 6 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1541)

N. 50-67 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsig Giuseppe di Giovanni e di Maria Skok, nato a Gorizia il 6 ottobre 1889 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsig Castiglia di Francesco Farfolia, nata a Gorizia il 4 febbraio 1890, moglie;

Tomsig Giuseppina, nata a Gorizia il 7 novembre 1914, figlia;

Tomsig Elda, nata a Lubiana il 1° maggio 1918, figlia;

Tomsig Egidio, nato a Gorizia il 19 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1542)

N. 50-43 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazin Andrea del fu Giovanni e della fu Maria Humar, nato a Canale il 3 novembre 1874 e residente a Ronzina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazin Maria di Francesco Mahnic, nata a Canale il 2 ottobre 1886, moglie;
Tomazin Luigi, nato a Canale il 30 maggio 1911, figlio;
Tomazin Olga, nata a Canale il 29 settembre 1916, figlia;
Tomazin Teresa, nata a Canale il 9 ottobre 1912, figlia;
Tomazin Mario, nato a Canale il 7 settembre 1923, figlio;
Tomazin Maria, nata a Canale il 27 gennaio 1903, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1543)

N. 50-44 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazin Giovanni di Valentino e della fu Zagoda Maria, nato a Mondonuovo il 24 dicembre 1852 e residente a Mondonuovo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazin Maria fu Matteo Merlak, nata a Cotedrasizza il 27 luglio 1858, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montenero d'Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1544)

N. 50-45 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazin Francesco di Valentino e della fu Maria Zagoda, nato a Mondonuovo, il 25 agosto 1858 e residente a Mondonuovo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazin Francesca fu Giorgio Leskovec, nata a Mondonuovo il 9 marzo 1863, moglie;
Tomazin Giuseppe, nato a Gorizia, il 17 marzo 1905, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montenero d'Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1545)

N. 50-46 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazin Leopoldo di Francesco e di Francesca Leskovec, nato a Mondonuovo, il 9 novembre 1902, residente a Mondonuovo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazin Maria di Antonio Semrov, nata a Mondonuovo il 10 aprile 1902, moglie;
Tomazin Leopoldo, nato a Mondonuovo l'8 ottobre 1922, figlio;
Tomazin Giovanni, nato a Mondonuovo il 26 settembre 1924, figlio;

Tomazin Vincenzo, nato a Mondonuovo il 27 giugno 1927, figlio;
Tomazin Giulio, nato a Mondonuovo il 27 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montenero d'Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1546)

N. 50-47 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazin Giovanni di Biagio e della fu Maria Nagode, nato a Mondonuovo il 17 aprile 1865, residente a Mondonuovo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Tomazin Caterina, nata a Mondonuovo l'11 novembre 1900, figlia;
Tomazin Francesca, nata a Mondonuovo il 27 novembre 1905, figlia;
Tomazin Francesco, nato a Mondonuovo il 27 ottobre 1907, figlio;
Tomazin Anna, nata a Mondonuovo l'8 settembre 1911, figlia;
Tomazin Paolo, nato a Mondonuovo il 13 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montenero d'Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1547)

N. 50-895 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mikulin Antonia in Troncar di Michele e della fu Maria Markosic, nata a Castel Dobra il 2 settembre 1878, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1548)

N. 50-896 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognone della sig.a Mikulin Angela in Troncar fu Michele e fu Maria Markocic, nata a Castel Dobra l'8 settembre 1890 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miculin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1549)

N. 50-894 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marussic Francesca in Tommasi di Giacomo e di Devetak Carolina, nato a Merna il 2 luglio 1871 e residente a Rupa, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1550)

N. 50-49 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tomazin Giuseppina in Tommasini di Francesco e di Francesca Leskovec, nato a Mondonuovo il 12 marzo 1896, residente a Mondonuovo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montenero d'Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1551)

N. 50-48 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazin Francesco di Giovanni e di Maria Merlak, nato a Mondonuovo il 2 giugno 1892 e residente a Mondonuovo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Tomazin Giuseppina di Francesco Tomazin, nata a Mondonuovo il 12 marzo 1896, moglie;
Tomazin Giovanna, nata a Mondonuovo il 1° gennaio 1921, figlia;
Tomazin Domenico, nato a Mondonuovo il 27 luglio 1922, figlio;
Tomazin Francesca, nata a Mondonuovo il 15 gennaio 1924, figlia;
Tomazin Francesco, nato a Mondonuovo il 26 maggio 1925, figlio;
Tomazin Antonia, nata a Mondonuovo il 18 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montenero d'Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1552)

N. 50-73 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale; .

Decreta:

Il cognome del sig. Tronkar Francesco di Andrea e della fu Giuseppina Bregantic, nato a S. M. Quisca il 22 aprile 1867 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Tronkar Orsola fu Giuseppe Colja, nata a S. M. Quisca il 19 ottobre 1871, moglie;
Tronkar Luigia, nata a Gorizia il 27 agosto 1908, figlia;
Tronkar Francesco, nato a Gorizia il 26 settembre 1909, figlio;
Tronkar Francesca, nata a Gorizia il 1° gennaio 1912, figlia;
Tronkar Luigi, nato a Gorizia il 6 agosto 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1553)

N. 50-74 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tronkar ved. Marianna nata Reja di Giuseppe e di Maria Cioprez, nata a Vipulzano il 29 marzo 1853 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tronkar Leopoldo fu Giuseppe, nato a Gorizia il 5 ottobre 1892, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1554)

N. 50-75 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tronkar Michele di Michele e di Maria Reja, nato a Gorizia il 18 settembre 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tronkar Stefania fu Antonio Humar, nata a Gorizia il 10 gennaio 1893, moglie;
Tronkar Maria, nata a Gorizia il 21 febbraio 1921, figlia;
Tronkar Michele, nato a Gorizia il 25 ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1555)

N. 50-68 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tronkar ved. Antonia, nata a Mikulin fu Michele e fu Maria Markosic, nata a Castel Dobra il 2 settembre 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tronkar Giuseppe fu Giovanni, nato a Gorizia il 28 ottobre 1904, figlio;
Tronkar Carmela fu Giovanni, nata a Gorizia l'8 marzo 1910, figlia;
Tronkar Romano fu Giovanni, nato a Gorizia il 14 novembre 1911, figlio;
Tronkar Italia fu Giovanni, nata a Gorizia il 17 luglio 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1556)

N. 50-69 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra ved. Tronkar Angela nata Mikulin fu Michele e della fu Maria Markocic, nata a Castel Dobra l'8 settembre 1890, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tronkar Maria fu Stefano, nata a Gorizia il 28 novembre 1911, figlia;
Tronkar Aurora fu Stefano, nata a Gorizia il 25 giugno 1913, figlia;
Tronkar Giuseppina fu Stefano, nata a Gorizia il 17 marzo 1915, figlia;
Tronkar Guerrina fu Stefano, nata a Gorizia il 12 dicembre 1919, figlia;
Tronkar Romana fu Stefano, nata a Gorizia il 6 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1557)

N. 50-76 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsig Michele di Giuseppe e della fu Anna Drosghig, nato a Gorizia l'8 settembre 1879, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsig Maria fu Giuseppe Dragar, nata a Piber distretto Voilsberg, il 22 ottobre 1890, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1559)

N. 50-78 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Tomsic ved. Francesca nata Zavadlav fu Antonio e della fu Caterina Paoletic, nata a Gorizia il 1° aprile 1871 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Maria fu Francesco, nata a Gorizia il 27 settembre 1902, figlia;
Tomsic Luigia fu Francesco, nata a Gorizia il 4 luglio 1907, figlia;
Tomsic Francesco fu Francesco, nato a Gorizia il 22 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 167.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° agosto 1933 – Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14.12
Inghilterra (Sterlina)	63.10
Francia (Franco)	74.20
Svizzera (Franco)	366.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.10
Cecoslovacchia (Corona)	56.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.83
Egitto (Lira egiziana)	—

Germania (Reichsmark)	4.545
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.20
Olanda (Fiorino)	7.67
Polonia (Zloty)	210 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.15
Id. 3,50 % (1902)	77 —
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	86.40
Buoni novennali, Scadenza 1934	100.95
Id. id. id. 1940	102.725
Id. id. id. 1941	102.775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.45

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella 12ª sessione (Ginevra - giugno 1929).

Il giorno 18 luglio 1933-XI sono stati depositati presso il Segretariato della Società delle Nazioni gli istrumenti di ratifica dell'Italia della Convenzione concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua, convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua dodicesima sessione (Ginevra, 21 giugno 1929).

La detta Convenzione è stata resa esecutiva nel Regno con R. decreto 8 maggio 1933, n. 676, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1933.

(5361)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri (decreto Ministeriale 20 febbraio 1932).

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati classificati idonei nel concorso bandito per 30 posti di tenente in servizio permanente nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, rispettivamente per le categorie: 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici, ingegneri di armamento); 2ª (ingegneri edili); 3ª (ingegneri radioelettricisti); 5ª (ingegneri chimici).

Idonei per le categorie 1ª e 4ª.

1. Schepisi Giuseppe	punti 272
2. De Pauli Luigino	» 262
3. Fassi Massimo	» 256
4. Finzi Dario	» 224
5. Gasperi Mario	» 221
6. Santangelo Gaspare	» 220
7. Bianchi Francesco	» 218
8. Caselli Mario	» 214
9. Mazzoni Carlo	» 210
10. Marsaglia Luigi	» 208
11. Bernaschi Renato	» 206
12. Ferraresi Alberto	» 195
13. Colondier Gaetano	» 193
14. San Pietro Vittorio	punti 191
15. Ferrari Carlo	» 190
16. Lovisetti Giuseppe	» 190
17. Monaldi Mario	» 189
18. Salvini Francesco	» 188
19. Agudio Umberto	» 187
20. Fassio Francesco	» 174
21. Cardellini Andrea	» 171
22. Tangari Tommaso	» 169
23. Cardellini Cristo	» 167
24. Garavelli Giovanni	» 166
25. Sisto Tancredi	» 164

Idonei per la categoria 2ª.

1. Panunzi Guido	punti 232
2. Cremona Enrico	» 226
3. Priolo Domenico	» 224
4. Gui Luigi	» 217
5. Benadusi Renato	» 215
6. Negro Giovanni	» 214
7. Minaldi Carlo	» 213
8. Guglielmi Guglielmo	» 211
9. Luraschi Gustavo	» 211
10. Vacca Michele	» 211
11. Laguilhermie Ermanno	» 201
12. Moro Mario	» 195
13. Amato Giuseppe	» 193
14. Faraci Francesco	» 193
15. Fossati Vittorio	» 185
16. Robert Giovanni	» 185
17. Soria Dino	» 177
18. Santacroce Renato	» 173
19. Cella Edmondo	» 172
20. Chiapperi Filippo	» 160

Idonei per la categoria 3ª.

1. Aprosio Ettore	punti 225
2. Noto Pietro	» 218
3. Morascni Mario	» 212
4. Bruno Antonino	» 203
5. Sardella Alberto Mario	» 185
6. Coradini Mario	» 184

Idonei per la categoria 5ª.

1. Iacoboni Attilio	punti 267
2. Brizio Carlo	» 244
3. Consolini Remo	» 237
4. Castelvecchio Luigi	» 217
5. Recchi Enrico	» 216
6. Gallotti Eduardo	» 208
7. Mininni Ignazio	» 197
8. Corbi Domenico	» 180

(5337)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 20 posti di ingegnere specializzato nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (grado 10°).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 1° aprile 1932-X, registrato alla Corte dei conti il giorno 9 detto mese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile successivo, col quale venne bandito un concorso per esami e per titoli a 20 posti del grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i decreti Ministeriali del 17 ottobre 1932 (registrato alla Corte dei conti il 31 detto mese) e del 17 dicembre 1932 (registrato il 23 successivo) coi quali rispettivamente fu nominata la Commissione esaminatrice e fu disposto la sostituzione di uno dei membri durante le prove scritte;

Visto il decreto Ministeriale del 14 novembre 1932-XI, pubblicato nel Bollettino n. 23 del 1° dicembre 1932, col quale vennero approvati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al concorso suddetto;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Visto l'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Visto il R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami e per titoli a 20 posti del grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati, bandito con decreto Ministeriale del 1° aprile 1932-X;

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	Votazione complessiva esami su 20	Punto assegnato valutazione titoli su 10	Somma della votazione esami e del punto titoli
1	Gotta Elio	Giuseppe	18,75	5	23,75
2	Nucci Pietro	Giuseppe	18,25	4	22,25
3	Garelli Domenico, nato il 27 marzo 1907	Felice	18,16	3,70	21,86
4	Lensi Ernesto, nato il 6 novembre 1909	Enrico	19,66	2,20	21,86
5	Boni Alessandro	Attilio	19,66	2	21,66
6	Savelli di Cerenzia Vittorio	Raffaele	19,25	2	21,55
7	Boitani Emilio	Giuseppe	19,25	1,50	20,75
8	Giardina Giuseppe	Andrea	17,58	3	20,58
9	Bianchi Annibale	Alessandro	15,33	4,80	20,13
10	Bonacci Mario Alberto, orfano di guerra*	Gabriele	17	2,50	19,50
11	Martorana Francesco	Pietro	17,25	2,10	19,35
12	Calicchio Andrea	Giuseppe	17,83	1,50	19,33
13	Innamorati Francesco	Stefano	18,33	0,50	18,83
•14	Valdivieso Mario	Angelo	18,25	0,50	18,75
15	Marzoli Armando, giornaliero nell'Amministrazione P. T. da oltre un anno	Giuseppe	15,66	2,50	18,16
16	Cartocci Orlando, nato il 3 gennaio 1907	Augusto	18,16	—	18,16
17	Trombetta Emilio, nato il 18 ottobre 1909	Luigi	17,16	1	18,16
18	Fedeli Giuseppe	Fidelfo	16,75	1,20	17,95
19	Carosone Ugo	Alfonso	14,66	3,20	17,86
20	Bigi Augusto	Ferdinando	16,75	0,70	17,45
21	Barbier Osvaldo	Gualtiero	17,33	—	17,33
22	De Terra Terrino	Gino	16,66	0,50	17,16
23	Gelmi Giuseppe	Giulio	15,41	1,60	17,01
24	Lamberti Ernesto	Massimiliano	16,33	0,60	16,93
25	Michelotti Angelo	Michele	15,66	1,10	16,76
26	Mecchioni Mario	Ciro	16,25	0,50	16,75
27	Simonetti Erminio	Giuseppe	16,16	0,50	16,66
28	Aprosio Ettore, nato il 29 novembre 1904	Cesare	15,58	1	16,58
29	Cerracchio Alberto, nato il 6 maggio 1906	Vincenzo	15,08	1,50	16,58
30	Gargiulo Aldo	Federico	15,50	1	16,50
31	Gallanti Giustino	Angelo	15,66	0,60	16,26
32	Micheli Arnaldo, nato il 1° luglio 1904	Angelo	14,66	1,50	16,16
33	Morabito Francesco, nato il 27 maggio 1905	Basilio	16,16	—	16,16
34	Schettini Francesco	Pasquale	15,91	0,20	16,11
35	Rubino Giacomo	Filippo	14,83	1,10	15,93
36	D'Orsi Antonio, nato l'11 luglio 1905	Antonio	15,83	—	15,83
37	Papuzza Carlo, nato il 18 settembre 1905	Angelo	15,83	—	15,83
38	Nicotera Federico, ex combattente	Leopoldo	14,50	1,30	15,80
39	Pasquero Vittorio	Michele	15	0,50	15,50
40	Irdi Filippo	Luigi	14,25	—	14,25

Art. 2.

I seguenti 20 candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto e sono assunti temporaneamente in servizio dal 1° agosto 1933 per un periodo di prova non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 800, ridotto a L. 704 ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Compete inoltre ai medesimi — qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste — l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita dallo stesso R. decreto-legge 1491 per il personale di ruolo.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	PATERNITÀ
1	Gotta Elio.	Giuseppe
2	Nucci Piero.	Giuseppe
3	Garelli Domenico.	Felice
4	Lensi Ernesto.	Enrico
5	Boni Alessandro.	Attilio
6	Savelli di Cerenzia Vittorio.	Raffaele
7	Boitani Emilio.	Giuseppe
8	Giardina Giuseppe.	Andrea
9	Bianchi Annibale.	Alessandro
10	Bonacci Mario Alberto.	Gabriele
11	Martorana Francesco.	Pietro
12	Calicchio Andrea.	Giuseppe
13	Innamorati Francesco.	Stefano
14	Valdivieso Mario.	Angelo
15	Marzoli Armando.	Giuseppe
16	Cartocci Orlando.	Augusto
17	Trombetta Emilio.	Luigi
18	Fedeli Giuseppe.	Fidelfo
19	Carosone Ugo.	Alfonso
20	Nicotera Federico.	Leopoldo

Roma, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 28 giugno 1933-XI col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei e quella dei vincitori del concorso per esami e per titoli a 20 posti del grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345;

Decreta:

I due candidati, che secondo l'ordine di graduatoria approvata con decreto Ministeriale del 28 giugno 1933-XI, risultano primi dopo i vincitori del concorso a 20 posti del grado 10° del ruolo ingegneri specializzati;

1° Bigi Augusto di Ferdinando,
2° Barbier Osvaldo di Gualtiero,

giusta la facoltà di cui all'art. 3 del R. decreto n. 2960 citato, sono assunti temporaneamente in servizio dal 1° agosto 1923 per un periodo di prova non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e con l'assegno lordo mensile di L. 800, ridotto a L. 704, ai sensi del R. decreto-legge 1491 suddetto.

Compete inoltre ai medesimi — qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste — l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita dallo stesso decreto-legge 1491 per il personale di ruolo.

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5341)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.